COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 13/10/2020

FATTO

In data 21.02.2015 parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente il contratto di finanziamento n. ***631 per complessivi 39.204,00 euro, da rimborsare mediante cessione *pro solvendo* del quinto dello stipendio in 108 rate di 363,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente il 31.07.2019, dopo il pagamento di 51 rate di rimborso.

Parte ricorrente, previa proposizione di reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto ad ottenere, in conseguenza dell'estinzione anticipata, "*un rimborso equo*" a titolo di "*commissioni finanziarie e assicurative*".

L'intermediario si è costituito ed ha inoltrato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad

ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".
La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).
Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.
In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:
"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".
Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "…sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari…", in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.
In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "…come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo…".
Le parti, quindi, potranno "…declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità…".
Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che "…non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.).
A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale "…ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento…", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "…allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione…", e che "…essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva…". Aggiunge, infine, che "…non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi…".
Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio

di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.
Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.
A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.
A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.
Facendo applicazione di tale principi, pertanto, nel caso qui in discussione la domanda deve essere accolta nella seguente misura.
Va osservato innanzitutto, che la parte ricorrente chiede all'Arbitro di accertare il suo diritto ad "*un rimborso equo*", tale domanda deve intendersi riferita alle commissioni da rimborsare.

Qualora invece tale richiesta si riferisca ad ulteriori pretese, essendo formulata senza quantificazione e senza allegare prove del presunto danno subito non appare fondata e non può essere accolta.

Nel caso di specie, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente fa riferimento alle spese e agli oneri non maturati e in particolare ha ad oggetto le voci di costo di cui alle lett. *a) b*) *c)* e *d*) del contratto nonché i premi assicurativi.

Commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lett. a).
Tale voce di costo è considerata *up front* dagli orientamenti condivisi dai Collegi ABF.

Commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento (lett. b)
Tale commissione, considerata retrocedibile in contratto, risulta già rimborsata dall'intermediario secondo il criterio *pro rata temporis* (cfr. estratto del conteggio estintivo).

Provvigioni all'intermediario del credito (lett. c).
Dal modulo Secci risulta l'intervento di un soggetto qualificato come agente in attività finanziaria. Parte resistente ha trasmesso la "*legenda esplicativa*" contenuta nell'Allegato al modulo Secci, che il ricorrente ha sottoscritto di aver ritirato, nella quale è contenuta una descrizione delle attività degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto sino all'eventuale sottoscrizione dei relativi contratti.
Al riguardo, i Collegi ABF hanno convenuto che, nel caso in cui risulti l'intervento di un intermediario del credito, le relative provvigioni vengano considerate *up front* qualora consti agli atti il suddetto allegato al Secci da cui risulta che l'attività terminava con la conclusione del contratto.

Imposte e tasse (lett. d)
E' orientamento consolidato dei Collegi ritenere le imposte e gli oneri erariali non rimborsabili, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 14 della CCD (recepite dall'art. 125-ter TUB) nonché considerando che:

- si tratta di adempimenti imposti dalla legge e dunque sottratti all'ambito di applicazione della CCD e della sentenza Lexitor – in quanto afferenti al diritto pubblico;
- non sono dirette a remunerare l'intermediario né sono quantificate da quest'ultimo.

Premi assicurativi
Con riferimento alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi, si osserva che, in sede di reclamo, la parte ricorrente dichiarava di non aver sostenuto alcun costo a titolo di oneri assicurativi.
Risultano in atti anche i certificati di assicurazione (cfr. all. al ricorso) dai quali si evince che le polizze assicurative sono state stipulate dalla resistente che ne ha sostenuto i relativi costi.

Richiesta di restituzione della penale applicata per l'estinzione anticipata
Parte ricorrente sembra chiedere anche la restituzione della commissione addebitata per l'estinzione anticipata del prestito. Ciò è desumibile dal testo del reclamo in cui viene indicato un importo da rimborsare a titolo di "commissioni" pari ad euro 1.604,59 (euro 1.433,20 a titolo di rimborso degli oneri non maturati + euro 171,39 a titolo di commissioni per anticipata estinzione).
In materia, si richiama la recente decisione n. 5909 del 31.03.2020, con la quale il Collegio di Coordinamento ha espresso il seguente principio di diritto: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*
In motivazione si legge:

"Alla luce di una testuale e precisa indicazione percentuale contenuta nel testo del TUB, il Collegio reputa in definitiva che l'equo indennizzo debba considerarsi generalmente giustificato laddove si attesti in una percentuale pari o inferiore a quella massima indicata dalla legge poiché in questo senso deve essere letta la norma come trasposta nell'ordinamento interno; vale a dire che l'indennità, così forfetariamente determinata dal legislatore interno, deve essere valutata come oggettivamente equa perché conforme a una norma di legge che, a sua volta, non appare in contrasto con il testo della Direttiva n. 2008/48/CE.
…
Da tale premessa discende che non deve essere l'intermediario a fornire la prova del fatto che l'indennizzo sia equo e adeguato. Più precisamente, non è l'intermediario a dovere dimostrare di avere effettivamente sostenuto costi direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento, e del loro preciso ammontare, una volta che l'indennizzo si collochi entro la percentuale massima stabilita dalla legge, in quanto la sua legittimità si basa sull'id quod plerumque accidit: l'estinzione anticipata del contratto di credito genera,

di regola, delle passività per il creditore (costi e perdite), il cui ammontare si può presumere corrispondente all'importo definito in via forfetaria dal contratto, purché nei limiti di legge.
È, invece, il ricorrente che, impugnando la efficacia della clausola contrattuale che contempla la misura dell'indennizzo entro le soglie di legge, alla quale si è contrattualmente vincolato, è tenuto ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. ad allegare e dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo, volgarmente definito come "penale" di anticipata estinzione, ma concettualmente più vicino alla figura della multa penitenziale, non sia causalmente giustificato, così che la sua concreta operatività verrebbe altrimenti ad alterare l'equilibrio dei diritti delle parti che l'art. 125 sexies TUB ha inteso astrattamente assicurare, ancor più a seguito della sentenza "Lexitor" della CGUE, e che la clausola negoziale predisposta dall'intermediario avrebbe dovuto conformemente garantire (arg. anche ex art. 33, comma 1, Codice Consumo): da un lato, il diritto del cliente a rimborsare anticipatamente il finanziamento e a ripetere una parte dei costi sostenuti e dall'altro il diritto del finanziatore a essere compensato per i pregiudizi economici derivanti dalla lecita estinzione anticipata del rapporto".

Con riferimento al caso di specie, si osserva che il modulo Secci prevede che in caso di estinzione anticipata sia dovuto un indennizzo in misura non superiore all'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno e il debito residuo superiore a € 10.000.
La somma di euro 171,39 addebitata a titolo di "*commissioni di estinzione*" rispetta il limite dell'1 % previsto dal contratto, considerato che dal conteggio estintivo risultano n. 57 rate residue e un debito residuo pari a 17.139,35. La parte ricorrente, d'altra parte, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione.
Alla luce di quanto appena argomentato, la richiesta di rimborso della penale applicata per l'estinzione anticipata non può essere accolta.

Importi da restituire

Tenuto conto di quanto sopra si può costruire la seguente tabella.

durata finanziamento	108	TAN	8,07%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	51	rate residue	57					
% rest. (pro rata temporis)	52,78%	% rest. (criterio finanziario)	31,16%					
a) Commissioni mandataria per perfezionamento				criterio finanziario (ammortamento)	1.078,11	335,89	0,00	335,89
b) Commissioni mandataria per gestione				criterio pro rata temporis	1.078,11	569,00	569,00	0,00
c) Provvigioni all'intermediario del credito				criterio finanziario (ammortamento)	1.568,16	488,56	0,00	488,56
d) Imposte e tasse				Non rimborsabili	69,51		0,00	0,00
Totale					compensazione: no			**824,45**

A parziale accoglimento delle richieste di parte ricorrente, l'intermediario è tenuto a rimborsare la somma di euro 824,45.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 824,45 (ottocentoventiquattro/45).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI